

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 153° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° agosto 2012

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 207. Sentenza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ecceputa inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione in via principale della norma primaria di cui il regolamento censurato costituirebbe mera attuazione ed esecuzione - Reiezione.

- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), “nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)”, e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ecceputa inammissibilità del ricorso per la partecipazione della Provincia ricorrente alla Conferenza unificata che ha approvato il d.P.R. censurato - Dissenso manifestato e documentato - Reiezione.

- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), “nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)”, e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della potestà legislativa primaria e della competenza amministrativa della Provincia in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Dichiarazione che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), “nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)”, e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

Pag. 1

N. 208. Ordinanza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Condanna per fatti di bancarotta - Pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni - Asserita violazione del principio di eguaglianza per la rigidità della prescrizione che non consente alcuna modulazione da parte del giudice - Questione già dichiarata inammissibile perché l’addizione normativa richiesta non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

Pag. 10



N. 209. Ordinanza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

Corte costituzionale - Pronunce - Errori materiali contenuti nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 234 del 2008 - Correzione.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, art. 32.
-

Pag. 13

N. 210. Ordinanza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Ambiente - Norme della Regione Umbria - Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali - Ricorso del Governo - *Ius superveniens* satisfattivo delle richieste della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, artt. 54, comma 6, 55, comma 3, 65, comma 1, 70, comma 1, 72, 73, 87, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 2, 124, comma 1, e 136, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 4; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94; direttiva CE del 27 giugno 2001, n. 42, artt. 2, 3, nn. 2 e 3; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 142, commi 2 e 4, 146, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, e 157; d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106) artt. 4, comma 16, lett. e), n. 6, e 5, comma 3, lett. c); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 5, lett. p) e q), 6, commi 2 e 3, nn. 11, 12, 13, 14 e 15; direttiva CE del 5 aprile 2006, n. 12; direttiva CE del 19 novembre 2008, n. 98; sentenza della Corte di giustizia 22 settembre 2011, in causa C-295/10.

Pag. 14

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 92. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 giugno 2012 (della Regione Toscana)

Atto e provvedimento amministrativo - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Atti amministrativi sottoposti a intesa - Mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato - Previsione che il Consiglio dei ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario, possa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto anche senza l'assenso delle Regioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata possibilità di attivazione da parte del Governo di meccanismi sostitutivi dell'intesa - Contrasto con i principi costituzionali che impongono la necessità dell'intesa con le singole Regioni di volta in volta interessate da un procedimento amministrativo statale - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 61, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 119, commi primo e secondo.

Atto e provvedimento amministrativo - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Atti amministrativi sottoposti a intesa - Mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato - Previsione che il Consiglio dei ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario, possa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto anche senza l'assenso delle Regioni



interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata previsione di un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori di limiti costituzionali, quale innanzitutto il previo verificarsi di un inadempimento dell'Ente sostituito rispetto ad un'attività ad esso imposta come obbligatoria - Violazione dei limiti costituzionali per l'esercizio del potere sostitutivo.

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 61, comma 3.
- Costituzione, art. 120.....

Pag. 19

- N. 93. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che gli incarichi di Dirigente di Servizio possano essere conferiti, entro il limite del 10 per cento delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dalla norma statale - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti regionali non in servizio presso la Direzione interessata e ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale - Contrasto con i principi fondamentali in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di pubblico impiego - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Elusione del principio del pubblico concorso.

- Legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, commi 6 e 6-ter.

Pag. 23

- N. 94. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Energia - Norme della Regione Liguria - Installazione di alcune tipologie di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili - Inclusione nell'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di un regime autorizzativo contrastante con la disciplina statale di settore, attuativa della direttiva 2009/28/CE - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione di principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo, in relazione al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 6, comma 9) e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Energia - Norme della Regione Liguria - Realizzazione di alcuni impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili - Inclusione nell'elenco degli interventi urbanistico-edilizi per i quali è sufficiente la denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale di settore, attuativa della direttiva 2009/28/CE - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione di principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

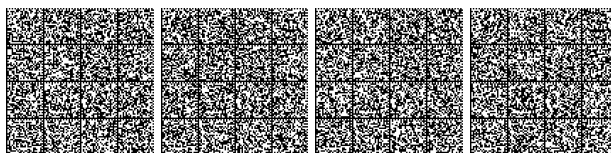
- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, art. 9, con l'allegato 2, lett. g).



- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo, in relazione al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 6, commi 1 e 11) e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Pag. 25

RETTIFICHE

- Comunicato relativo alla ordinanza n. 150 del 22 maggio - 7 giugno 2012 (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 24 del 13 giugno 2012).** Pag. 31



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 207

Sentenza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ecceputa inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione in via principale della norma primaria di cui il regolamento censurato costituirebbe mera attuazione ed esecuzione - Reiezione.

- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), “nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)”, e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Ecceputa inammissibilità del ricorso per la partecipazione della Provincia ricorrente alla Conferenza unificata che ha approvato il d.P.R. censurato - Dissenso manifestato e documentato - Reiezione.

- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), “nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)”, e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

Paesaggio - Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità - Regolamento governativo recante disposizioni per le autonomie speciali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della potestà legislativa primaria e della competenza amministrativa della Provincia in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Dichiarazione che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

- D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, art. 6, comma 2.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), “nonché integrativamente nn. 2), 3), 4), 7), 8) 11), 14), 16), 17) 18) 21), 22), 24)”, e art. 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 3.

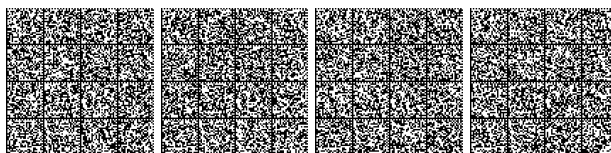
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 25 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2010 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2010.

Visto l'atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

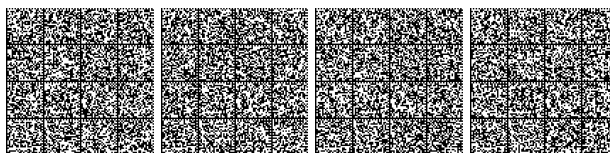
1.- Con ricorso notificato il 25 ottobre 2010 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 27 ottobre, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato il potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), in quanto rientrante nella materia della tutela del paesaggio, affidata alla potestà legislativa primaria di essa Provincia autonoma, nonché che venga conseguentemente annullato il suddetto articolato, nella parte in cui si riferisce alla Provincia autonoma, stante l'affermato contrasto con numerosi parametri statutari e costituzionali.

L'art. 6, comma 2, infatti, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto con l'art. 8, primo comma, numeri 1), 5), 6), «nonché integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», e con l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); nonché con le norme di attuazione dello statuto di autonomia di cui: a) al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); b) al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); c) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); d) al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali, leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 3.

1.1.- La Provincia autonoma di Trento, preliminarmente, esamina la disposizione oggetto del conflitto, richiamandone il contenuto.

La norma oggetto di conflitto concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e stabilisce che la Provincia autonoma di Trento debba adottare «entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del decreto stesso».

1.2.- La Provincia ricorrente premette di essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio», ai sensi dell'art. 8, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del medesimo articolo statutario (quali: ordinamento degli uffici provinciali; urbanistica e piani regolatori; toponomastica; patrimonio storico, artistico e popolare; usi e costumi locali; usi civici; ordinamento delle minime proprietà colturali; porti lacuali; miniere, cave e torbiere; apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; viabilità; acquedotti; lavori pubblici di interesse provinciale; comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; impianti di funivia; agricoltura e foreste; espropriazione per pubblica utilità; opere idrauliche).



Tali competenze, sottolinea la ricorrente, sarebbero state riconosciute anche dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che, all'art. 8, dispone una specifica salvaguardia, stabilendo che «nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». In ossequio a tale disposizione, recentemente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 226 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui esso - contraddicendo quanto affermato nel sopra ricordato art. 8 - includeva le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione. Inoltre, l'art. 16 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972 assegna, nelle stesse materie, alla Provincia autonoma le funzioni amministrative.

Le previsioni statutarie, poi, prosegue la ricorrente, sono state attuate da una speciale normativa, tra cui, in particolare il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 115 del 1973, nonché il d.P.R. n. 690 del 1973. Per completezza, la ricorrente ricorda che tali competenze sono state esercitate dalla Provincia autonoma con proprie leggi, tra le quali, in particolare, segnala la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che, al Titolo III, disciplina la tutela del paesaggio e, specificamente, all'art. 68, individua gli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre, prosegue la Provincia autonoma, la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ha anche previsto specifiche disposizioni relativamente alla carta del paesaggio e alla carta delle tutele paesistiche, in tal modo prevedendo un'efficace e completa disciplina in materia di tutela del paesaggio.

1.3.- La Provincia autonoma ritiene, conclusivamente, che, con il comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. n. 139 del 2010, il legislatore statale sarebbe venuto a vincolare in concreto - sia relativamente ai tempi della propria legislazione, sia in relazione allo stesso contenuto - la potestà legislativa primaria provinciale in tema di tutela paesaggistica con un atto statale di natura regolamentare, laddove la suddetta potestà potrebbe essere condizionata, nei casi previsti, soltanto con atti di normazione primaria dello Stato, violando così le prerogative costituzionali della Provincia previste dal ricordato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto speciale. Al riguardo, la Provincia autonoma di Trento segnala che il disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, prevede - come ribadito in più sentenze della Corte - che, nelle materie di competenza provinciale, la stessa legislazione statale non opera direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata «ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale», recati «dai nuovi atti legislativi dello Stato».

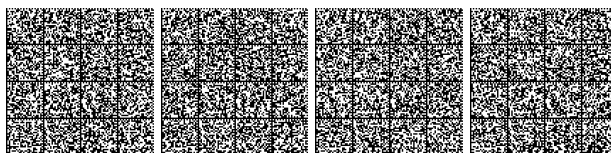
1.4.- Non varrebbe a salvare la norma impugnata dalla lamentata illegittimità, il rilievo che essa viene a qualificare le disposizioni del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, come norme «di grande riforma economico sociale», «inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Tale generica qualificazione, difatti, di un intero corpo normativo sarebbe - a detta della Provincia - illegittima, oltre che per l'evidente incongruità ed arbitrarietà, anche perché non corrisponderebbe alla natura del provvedimento.

Ammesso, poi, che le norme sulla autorizzazione semplificata possano effettivamente attenere ai «livelli essenziali delle prestazioni» di cui alla lettera *m*) dell'art. 117, secondo comma, Cost. - affermazione della quale, secondo la ricorrente, si deve dubitare dal momento che nelle sentenze n. 10 e n. 207 del 2010 si è precisato che «la lettera *m*) consente allo Stato solo di fissare standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto», mentre, con le disposizioni sulla autorizzazione semplificata, non si stabilisce alcuno standard quantitativo o qualitativo di prestazioni, dato che la norma regolamentare oggetto del presente conflitto ha l'esclusiva finalità di regolare lo svolgimento della attività amministrativa in una materia di competenza provinciale - le Province autonome non sarebbero, comunque, neppure in questo caso, tenute ad adeguarsi a tali norme, poiché, se così fosse, si restringerebbe illegittimamente la potestà legislativa provinciale. A conforto, la ricorrente richiama quanto ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 45 del 2010 (e già affermato nella sentenza n. 145 del 2005), cioè che le limitazioni specifiche che il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione pone alle competenze regionali nelle proprie materie (come, ad esempio, il limite dei livelli essenziali) «operano in relazione alle Regioni speciali nel quadro dei vincoli posti dal sistema statuario, ad esempio come principi di riforma economico-sociale e non come titolo autonomo di limitazione della potestà legislativa provinciale».

1.5.- Ugualmente illegittimo e lesivo sarebbe l'art. 6, comma 2, nella parte in cui richiama i vincoli derivanti alle autonomie speciali dalla presunta «natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste».

Infatti, pur volendo ammettere che nel decreto legislativo n. 42 del 2004 vi possano essere norme siffatte, queste non sembrano poter essere quelle relative alla semplificazione delle procedure per gli interventi di lieve entità.



1.6.- Infine, e in via subordinata, la ricorrente ritiene la norma impugnata illegittima - anche qualora la si considerasse come atto di indirizzo e di coordinamento - dal momento che essa violerebbe l'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale stabilisce, per gli atti statali di indirizzo e di coordinamento, forme specifiche «di consultazione diretta con la regione o le province autonome secondo le rispettive competenze». Il Governo, difatti, - prosegue la ricorrente - non ha acquisito lo specifico parere della Provincia, come appunto richiesto dall'art. 3, comma 3, del citato d.lgs., non potendo risultare sufficiente il coinvolgimento della Conferenza unificata, sia perché in questa ultima la posizione della Provincia non è decisiva (dato che le decisioni vengono prese a maggioranza), sia perché l'intesa della Conferenza non surroga la consultazione individuale della Provincia.

In ogni caso, conclude la Provincia, l'atto impugnato - senz'altro illegittimo per le ragioni sopra esposte - costituirebbe, altresì, violazione del principio di «legalità sostanziale», essendo stato adottato in base a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 146 del Codice, che non appare contenere «criteri sufficienti a limitare la discrezionalità governativa e a soddisfare il principio di legalità sostanziale».

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

2.1.- La difesa dello Stato osserva, preliminarmente, che è da disattendere la prima delle censure avanzate dalla ricorrente, relativa alla natura regolamentare e non legislativa della norma impugnata, in quanto il d.P.R. n. 139 del 2010 sarebbe un «regolamento di delegificazione», previsto e regolato dall'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale stabilisce, altresì, una «procedura aggravata» per la sua approvazione, richiedendo la previa intesa del Ministro con la Conferenza unificata, intesa raggiunta ed espressa all'unanimità da tutte le Regioni e dalle Province autonome.

Né il ricorso - prosegue l'Avvocatura - a tale tipologia di fonte normativa, secondo la scelta operata dal Governo, presenta profili di illegittimità, poiché sia secondo l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sia secondo la giurisprudenza costituzionale è consentito utilizzare un regolamento di delegificazione, salvo ipotesi di riserva assoluta di legge, proprio allo scopo di venire a disciplinare materie che possano essere qualificate come «norme di grande riforma» (sentenza n. 164 del 2009).

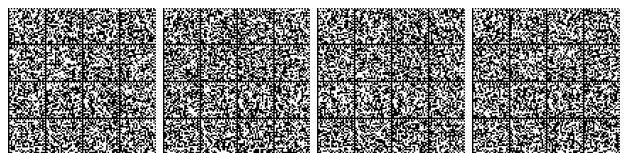
2.2.- Peraltro, prosegue l'Avvocatura dello Stato, l'impugnativa sarebbe, in ogni caso, inammissibile, in quanto la Provincia autonoma non sarebbe, comunque, legittimata a censurare «il ricorso operato nel caso di specie a tale strumento normativo», per due ordini di motivi. Da un lato, infatti, non avrebbe impugnato, come dovuto, l'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, norma primaria; dall'altro lato, poi, il provvedimento oggetto del conflitto è stato approvato con il parere favorevole della Conferenza unificata, di cui fa parte la Provincia autonoma di Trento, che ha, pertanto, partecipato alla formazione dell'intesa esprimendo - diversamente da quanto affermato nel ricorso - parere favorevole sul testo del provvedimento, con la conseguenza che il ricorso risulterebbe inammissibile per carenza d'interesse. La Provincia autonoma ricorrente sarebbe, infatti, «tenuta agli atti collegialmente adottati».

2.3.- Inammissibili, prosegue la resistente, risulterebbero anche i primi tre motivi di censura avanzati dalla ricorrente, in quanto essi si fonderebbero «sul contenuto sostanziale del regolamento in esame, e quindi, sulla sua intrinseca capacità di dettare norme con contenuto sostanziale di legge». In ciò vi sarebbe un evidente contrasto con la premessa fatta propria dalla Provincia per dimostrare la non vincolatività nei suoi confronti dell'atto impugnato, premessa che si fonda proprio sulla forma giuridica dello stesso, trattandosi di un regolamento e non di una legge.

2.4.- Nel merito, la censura relativa alla qualificazione della norma come «norma di grande riforma economico sociale» e «inerente ai livelli essenziali delle prestazioni», sarebbe infondata, avendo la Provincia autonoma erroneamente ritenuto che il d.P.R. n. 139 del 2010 atterrebbe alla materia della tutela del paesaggio.

Al contrario, per la difesa erariale, «la materia su cui incide la normativa censurata deve essere riguardata secondo il suo intrinseco contenuto, e non in considerazione degli effetti finali che essa sarà in grado di produrre e degli interessi ultimi che potrà soddisfare»; pertanto, essa sarebbe attinente alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, riguardando esclusivamente il procedimento da adottare, in un'ottica di semplificazione amministrativa, per ottenere la autorizzazione paesaggistica, escludendo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le questioni di carattere sostanziale attinenti alla tutela paesaggistica.

Quindi, il d.P.R. n. 139 del 2010, sia se lo si consideri riconducibile alla materia disciplinata dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., ovvero a normativa di grande riforma economico-sociale, può legittimamente vincolare la potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché quella delle Province autonome, potendo lo Stato legittimamente emanare regolamenti di delegificazione nelle materie di propria competenza esclusiva, vincolanti anche per le Province autonome (sentenze n. 101 del 2010 e n. 61 del 2009).



2.5.- Conclusivamente, la disposizione in esame non recherebbe vulnus alcuno alla potestà legislativa primaria della ricorrente, che - in base all'intesa raggiunta - ha goduto, peraltro, di un termine ragionevole (180 giorni) per uniformare la propria normativa alle regole di semplificazione del procedimento previsto dal d.P.R. in esame.

3.- La Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria illustrativa per replicare alle eccezioni e deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3.1.- Preliminarmente, la ricorrente Provincia respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa statale relativamente alla mancata impugnazione, da parte di essa ricorrente, della norma primaria di cui all'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto questo ultimo non prevede l'applicazione del regolamento anche alla Provincia autonoma di Trento, «in coordinamento con l'espressa clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 8 del Codice».

Da disattendere sarebbe, anche, l'ulteriore profilo di inammissibilità, relativo alla partecipazione della Provincia autonoma ai lavori della Conferenza unificata, esprimendo la propria intesa. Infatti, la ricorrente sottolinea di non aver partecipato a tale riunione, come risulta dalla documentazione presentata.

Infondato sarebbe anche il terzo profilo di inammissibilità eccepito dalla difesa erariale, basato su una errata lettura del ricorso della Provincia, ove si afferma di «non aver ragione di censurare tale regolamento, nella parte in cui esso detta la procedura semplificata». Con questa affermazione - come appare evidente - la Provincia autonoma di Trento non ha certo voluto intendere di condividere il contenuto del regolamento impugnato, ma, semplicemente, che l'esame del contenuto di esso, nella parte in cui non le si applica, è privo di interesse per quest'ultima.

3.2.- Nel merito, la ricorrente ribadisce le ragioni dedotte nell'atto di costituzione in ordine alla fondatezza del ricorso.

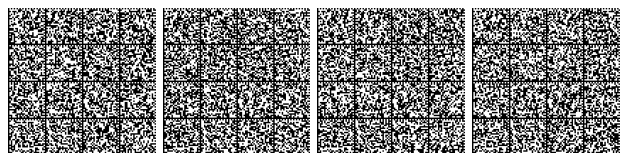
4.- Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 6 ottobre 2011, ha depositato, fuori termine, una memoria.

Considerato in diritto

1.- La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), in quanto rientrante nella materia della tutela del paesaggio, affidata alla sua potestà legislativa primaria, nonché il conseguente annullamento del suddetto articolo, nella parte in cui si riferisce alla Provincia autonoma, stante l'affermato contrasto con numerosi parametri statutari e costituzionali.

1.1.- La disposizione oggetto di conflitto concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e stabilisce che in ragione dell'attinenza delle disposizioni del suddetto decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del citato decreto.

1.2.- Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 8, primo comma, numeri 1), 5), 6), «nonché integrativamente numeri 2), 3), 4), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22), 24)», e con l'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con le norme di attuazione dello statuto di autonomia di cui: *a*) al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); *b*) al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); *c*) al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); *d*) al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in particolare artt. 2 e 3.



1.3.- La ricorrente - richiamate le proprie competenze statutarie, sia legislative primarie sia amministrative, competenze riconosciute anche dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che, all'art. 8, dispone una specifica salvaguardia, stabilendo che «nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione» - lamenta che, con il provvedimento impugnato, il legislatore statale sarebbe venuto a vincolare in concreto, sia relativamente ai tempi della propria legislazione, sia in relazione allo stesso contenuto, la potestà legislativa primaria provinciale in tema di tutela paesaggistica, peraltro con un atto statale di natura regolamentare, laddove la suddetta potestà potrebbe, nei casi previsti, essere condizionata soltanto con atti di normazione primaria dello Stato.

In tal modo, prosegue la Provincia autonoma, sarebbero state violate le proprie prerogative costituzionali, previste dal ricordato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto speciale. Al riguardo, sottolinea, altresì, che l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992 prevede che, nelle materie di competenza provinciale, la legislazione statale non operi direttamente, dovendo la legislazione provinciale essere adeguata «ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale», recati «dai nuovi atti legislativi dello Stato».

2.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

2.1.- Ritiene la difesa statale, innanzitutto, che l'inammissibilità del ricorso in esame si baserebbe sulla considerazione che l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010 (come, del resto, l'intero regolamento) non avrebbe carattere innovativo, ma sarebbe meramente attuativo dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma primaria, alla quale sarebbe riconducibile l'asserita lesione delle prerogative della ricorrente, che, dunque, avrebbe dovuto, nei termini, essere oggetto del ricorso in via principale.

2.1.1.- L'eccezione non è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente sottolineato «l'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata. In tali ipotesi, infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, si verificherebbe una decadenza dall'esercizio dell'azione, per il fatto che, in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenterebbe in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e, per il quale, è già inutilmente spirato il termine» (tra le ultime, sentenza n. 369 del 2010).

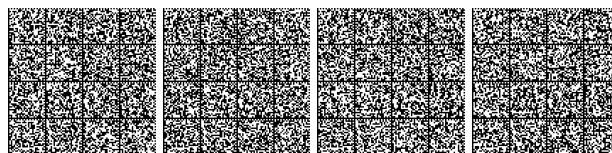
Tuttavia, nel caso di specie, tali principi non risultano applicabili. Infatti, il d.P.R. n. 139 del 2010 impugnato non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria. L'art. 146 del Codice dei beni culturali disciplina l'autorizzazione in materia paesaggistica e al comma 9 - nella parte che qui interessa - prevede che con «regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».

Poiché l'art. 8 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevedeva che nelle materie «disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione», sussistevano ampi margini di dubbio sull'estensione della specifica disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità anche alla ricorrente Provincia autonoma e, quindi, non può ritenersi che si realizzino le condizioni per una decadenza dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'impugnato regolamento.

2.1.2.- Pertanto, poiché la menomazione delle attribuzioni lamentata dalla Provincia autonoma ricorrente «è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma censurata di incostituzionalità» (sentenza n. 386 del 2005), secondo costante giurisprudenza costituzionale, non è precluso l'esame del merito dell'odierno conflitto.

2.2.- Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso - secondo la difesa dello Stato - risiederebbe nella partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla Conferenza unificata che ha approvato il d.P.R. n. 139 del 2010 e che vincolerebbe la ricorrente all'esito maturato in quella sede.

2.2.1.- Anche questa eccezione deve essere disattesa, essendo ampiamente documentato il dissenso della ricorrente all'approvazione del testo nella formulazione poi divenuta definitiva, accompagnato dalla richiesta di introdurre emendamenti. Al riguardo, la Provincia autonoma ha depositato, unitamente alla memoria del 27 settembre, il verbale della riunione della Conferenza unificata del 26 novembre 2009, nel corso della quale è stato approvato lo schema del regolamento in oggetto, da cui risulta la sua mancata partecipazione a tale riunione.



La ricorrente ricorda, altresì, di aver precedentemente manifestato il proprio dissenso e richiesto modifiche all'attuale testo, prima della approvazione (come risulta dal primo "Considerato" dell'Intesa), prove che renderebbero inconferente ogni deduzione sul comportamento della Provincia autonoma in tale sede.

La giurisprudenza costante di questa Corte ha ritenuto che il dissenso manifestato anteriormente all'approvazione di normative oggetto di concertazione implica la perdurante ammissibilità del ricorso per conflitto ad opera della parte dissenziente (da ultimo, sentenza n. 275 del 2011; v. anche sentenze n. 39 del 2003, n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001).

2.3.- Ugualmente da respingere, in quanto non fondato, è l'ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, relativo ad una presunta attestazione di non lesività del regolamento impugnato «nella parte in cui esso detta la procedura semplificata», ricavabile da quanto avrebbe affermato la stessa Provincia di Trento nel suo ricorso.

Tale eccezione si basa unicamente su una capziosa ed errata lettura del contenuto del ricorso, in quanto la Provincia di Trento non ha, con le sue affermazioni, voluto intendere di condividere il contenuto del regolamento ma, bensì, che l'esame di disposizioni che essa ritiene non applicabili, è privo di interesse e, quindi, non oggetto di censura.

3. - Nel merito, il conflitto non è fondato.

3.1.- L'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010 - come sopra ricordato - concerne il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità e stabilisce che la Provincia autonoma di Trento, «in ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste», debba adottare, «entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del decreto stesso».

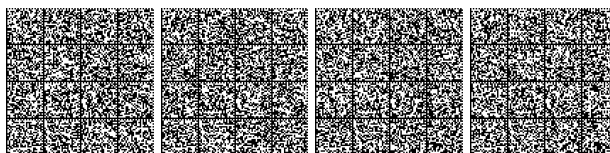
3.2.-- La prima valutazione da compiere riguarda la fondatezza delle censure della Provincia in ordine alla lesione delle specifiche attribuzioni che le derivano dallo statuto di autonomia. La ricorrente lamenta, infatti, la violazione di quanto previsto dall'art. 8, primo comma, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972 che le conferisce potestà legislativa primaria nella materia della «tutela del paesaggio», al quale vanno collegate altre disposizioni statutarie e della normativa di attuazione. Fa altresì presente che non si verte in una normativa statale costituente riforma economico sociale della Repubblica, né che ad essa può essere opposto il nuovo testo del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, dato che una limitazione delle sue competenze legislative che derivasse dall'applicazione del nuovo testo dell'art. 117 Cost. verrebbe a porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che vieta che dalle disposizioni di tale novella costituzionale possa derivare una "reformatio in pejus" della normativa prevista dagli statuti di autonomia speciale.

La affermazione della ricorrente circa l'insussistenza, da parte delle disposizioni impugnate, dei requisiti formali perché queste possano essere ascritte nell'ambito «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» è esatta. Già nella sentenza n. 376 del 2002 questa Corte, esaminando - alla luce dell'assetto costituzionale precedente alla revisione del 2001 - la posizione che, nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto, venivano ad assumere i regolamenti di delegificazione, affermava che «la sostituzione di norme legislative con norme regolamentari esclude(va) di per sé che da queste ultime (potessero) trarsi principi vincolanti per le regioni». È evidente che in nulla queste conclusioni sono mutate dopo la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e che, quindi, deve escludersi che il regolamento di delegificazione sia un veicolo normativo idoneo a delineare le grandi riforme economico-sociali che si impongono alla potestà legislativa della Provincia autonoma.

Sono, invece, erronee le altre argomentazioni della ricorrente.

Il più volte citato art. 8, primo comma, numero 6), dello statuto di autonomia riconosce una competenza legislativa primaria alla Provincia nelle questioni di merito relative alla «tutela del paesaggio». Infatti, nella sentenza n. 226 del 2009, questa Corte, affrontando la questione della legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, con riferimento al parametro rappresentato dalla lettera s) del novellato secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, vale a dire operando un raffronto di merito tra la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e la «tutela del paesaggio» dello statuto di autonomia, precisò che «la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'art. 4 dello statuto, i quali - come già evidenziato per l'analoga previsione statutaria della Regione Valle d'Aosta - comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dal citato art. 142».

Invece, nel caso in esame, la questione non riguarda aspetti sostanziali, ma concerne profili di carattere procedurale: quali, cioè, debbano essere le regole che disciplinano, con riferimento alle procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, il rapporto tra la pubblica amministrazione e coloro che



richiedono una prestazione rientrante in questo ambito. Si tratta di un aspetto che è estraneo alla previsione della più volte citata disposizione dello statuto speciale, il quale, quindi, da questa normativa non subisce alcuna violazione per ciò che riguarda le attribuzioni legislative che conferisce alla Provincia (né, per il parallelismo previsto dall'art. 16, per le attribuzioni amministrative).

Al riguardo, è opportuno ricordare che nell'art. 4 dello statuto è ancora presente (a differenza di ciò che è avvenuto per le regioni a statuto ordinario con la modifica dell'art. 117) il limite alla potestà legislativa rappresentato dal «rispetto [...] degli interessi nazionali». Si tratta di un'espressione che può avere molteplici significati, tra i quali va sicuramente ricondotto (in quanto è la disposizione costituzionale stessa che, nell'inciso, riconoscendo un fondamentale diritto della popolazione, evidenzia che il riferimento è anche rivolto allo «Stato comunità») quello che tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parità sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo.

4.-- Poiché la normativa statutaria non impedisce questo intervento da parte dello Stato, che si pone al di fuori delle competenze legislative fissate dall'art. 8, primo comma, numero 6), del d.P.R. n. 670 del 1972 - che costituisce il presupposto logico delle altre disposizioni statutarie ed attuative invocate, le quali, quindi, non possono in modo autonomo essere poste a sostegno della tesi della Provincia - occorre effettuare un ulteriore esame per valutarne la legittimità costituzionale.

La ricorrente aveva paventato il rischio che la mancata, o erronea, applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 avesse portato lo Stato a far valere nei suoi confronti la normativa contenuta nel novellato art. 117 della Costituzione. Se a queste argomentazioni già si è data una risposta, resta da valutare un diverso, per certi versi opposto, dubbio, se cioè questo tipo di intervento sia consentito allo Stato dal nuovo art. 117. Infatti, l'art. 10 della legge di revisione costituzionale, se da una parte vieta che le disposizioni contenute nella suddetta legge costituzionale possano limitare le attribuzioni contenute negli statuti speciali, dall'altra le estende a questi ultimi «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite». A questo, del resto, fa implicito ma chiaro riferimento la ricorrente, laddove afferma che «il divieto di regolamenti statali nelle materie regionali [...] vale anche per le Regioni ordinarie». Tralasciando, in quanto non rilevanti ai fini della presente decisione, le complesse questioni interpretative che questa disposizione fa sorgere, sulle quali la Corte si è soffermata fin dalla sentenza n. 314 del 2003, occorre valutare se l'attuale art. 117 Cost. consenta allo Stato di emanare l'impugnato regolamento di semplificazione.

4.1.- È necessario, innanzitutto, individuare, con riferimento al riparto di competenze previsto per le Regioni a statuto ordinario, l'ambito materiale al quale ricondurre la disciplina oggetto dell'impugnazione della Provincia autonoma di Trento, avendo riguardo all'oggetto ed alla *ratio* della norma medesima, così da identificare correttamente l'interesse da essa tutelato.

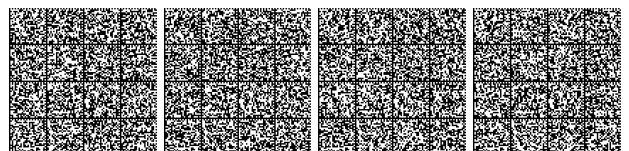
4.2.- Secondo l'autoqualificazione compiuta dal legislatore statale con il sopra citato articolo, la disciplina in esame è riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte affermato che, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro *ratio* e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato (da ultimo, sentenza n. 164 del 2012, vedi anche: sentenze n. 207 del 2010, n. 1 del 2008, n. 169 del 2007 e n. 447 del 2006).

4.3.- Nel caso in oggetto, l'autoqualificazione operata dal legislatore statale, benché priva di efficacia vincolante per quanto prima rilevato, è corretta.

Va infatti ricordato che l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è previsto in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; e che, pertanto, «si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.», essendo «strumento indispensabile per realizzare quella garanzia» (sentenza n. 164 del 2012).

In questo quadro, si deve ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (*ex plurimis*: sentenze n. 248 del 2011, n. 207 del 2010, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008).



Questo titolo di legittimazione dell'intervento statale è invocabile «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» (sentenza n. 322 del 2009, citata; e sentenze n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005), nonché «quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi» (sentenza n. 92 del 2011), attribuendo «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenze n. 8 del 2011, n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006).

4.4.- Si tratta, pertanto, come già precisato più volte da questa Corte, «non tanto di una «materia» in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenze n. 322 del 2009 e n. 282 del 2002).

Alla stregua di tali principi, la disciplina in questione va ricondotta all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

In questa prospettiva, infatti, anche l'attività amministrativa (quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere), come la stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di evidenziare, può assurgere alla qualifica di «prestazione» della quale lo Stato è competente a fissare un «livello essenziale» a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti privati (si vedano le sentenze n. 322 del 2009, n. 399 e n. 398 del 2006).

La disciplina oggetto della norma qui impugnata dalla Provincia ricorrente rientra, pertanto, in quella evoluzione in atto nel sistema amministrativo tesa ad una accentuata semplificazione di talune tipologie procedimentali. La riconducibilità ai livelli essenziali delle prestazioni della disciplina dettata dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, è, pertanto, desumibile dall'oggettiva necessità di dettare regole del procedimento, valide in ogni contesto geografico della Repubblica, le quali, adeguandosi a canoni di proporzionalità e adeguatezza, si sovrappongano al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

L'esigenza comune, che caratterizza questo tipo di attività procedurale, è quella di impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati ed è volta a semplificare le procedure, evitando duplicazione di valutazioni, in un'ottica di bilanciamento tra l'interesse generale e l'interesse particolare all'esplicazione dell'attività.

4.4.1.- Del resto, più volte questa Corte ha affermato, sottoponendo a scrutinio le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che esse definivano livelli essenziali delle prestazioni. È opportuno ricordare, al riguardo, che il legislatore statale, con l'art. 29 della legge n. 241 del 1990 - come modificato dall'art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) - al comma 2-*bis*, ha previsto che afferiscano ai livelli essenziali delle prestazioni le norme di legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di assicurare la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, sia quelle tese all'individuazione di un responsabile ed alla conclusione del procedimento stesso entro il termine prefissato, sia quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

Fin dalla sentenza n. 282 del 2002, questa Corte ha sottolineato che alla base dei livelli essenziali vi è l'esigenza, che giustifica la competenza esclusiva statale, di «porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle».

Particolarmente significativa, con riferimento al presente conflitto, è la già citata sentenza n. 322 del 2009, relativa alla certificazione ambientale o di qualità rilasciata da soggetto certificatore accreditato, nella quale si afferma che la disposizione allora impugnata «mira [...] ad assicurare che tutte le imprese fruiscono, in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale, ad uno stesso livello, della possibilità di avvalersi di una prestazione, corrispondente all'ottenimento di una delle certificazioni di qualità dalla stessa previste, concernenti molteplici ambiti e scopi, da parte di appositi enti certificatori, accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti», affidando «ad un regolamento governativo (da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni) [il] compito di individuare «le tipologie dei controlli»». Dato che la «disciplina è [...] riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», a quest'ultimo spetta, dunque, «anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare».



La disposizione regolamentare oggetto del conflitto ha l'evidente finalità di predisporre modelli procedurali semplificati, in grado di accelerare i tempi che siano, nel contempo, uniformi su tutto il territorio nazionale. Chiare ed inequivocabili sono, quindi, le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da giustificare - grazie al citato parametro (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) - che si impongano anche all'autonomia legislativa delle Regioni.

5.- Nella disposizione censurata si ravvisa l'esigenza (comune, per gli argomenti sopra esposti, ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) «di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome» (sentenza n. 164 del 2012).

6.- In conclusione, la materia esula dall'ambito di applicazione dello statuto di autonomia della Provincia e la riconduzione della disciplina in esame all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. comporta la non fondatezza del conflitto in oggetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), impugnato dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120207

N. 208

Ordinanza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Condanna per fatti di bancarotta - Pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni - Asserita violazione del principio di eguaglianza per la rigidità della prescrizione che non consente alcuna modulazione da parte del giudice - Questione già dichiarata inammissibile perché l'addizione normativa richiesta non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità della questione.



- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di F.M., con ordinanza del 16 gennaio 2012, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni;

che la Corte rimettente premette, in fatto, di dover giudicare sul ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Forlì il 12 febbraio 2003 avverso due imputati ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta per distrazione;

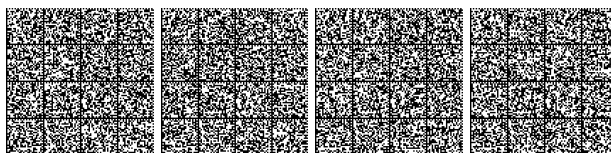
che uno dei motivi di impugnazione è relativo alla violazione dell'art. 216 del r.d. n. 267 del 1942 e dell'art. 37 del codice penale, per essere stata determinata in dieci anni la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e dell'incapacità all'esercizio di uffici direttivi in qualsiasi impresa, laddove detta durata avrebbe dovuto essere limitata a quella della pena principale;

che, in punto di rilevanza, secondo la Corte di cassazione, il ricorso di uno dei due ricorrenti non è definibile prima della soluzione della questione di costituzionalità dell'art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942;

che la rimettente richiama le motivazioni dell'ordinanza del 23 marzo 2011 con la quale ha già ritenuto di sollevare analoga questione di costituzionalità;

che in tale ordinanza si faceva riferimento all'orientamento seguito pressoché costantemente dalla medesima Corte in tema di bancarotta fraudolenta (rilevabile sin dalla sentenza della sezione V del 16 ottobre 1973, n. 126018), secondo il quale la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed alla incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa è fissata inderogabilmente nella misura di dieci anni e, pertanto, non trattandosi di pena indeterminata, la sua durata si sottrae alla disciplina disposta dall'art. 37 cod. pen.;

che, tuttavia, a fronte di siffatta lettura, recenti sentenze (Corte di cassazione, sezione V penale, 10 marzo 2010, n. 9672; sezione V penale, 31 marzo 2010, n. 23720) hanno ritenuto che la immutabilità della sanzione accessoria contrasti con «il “volto costituzionale” dell'illecito penale», e che il sistema normativo debba lasciare, comunque, adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, al fine di permettere l'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete;



che, in tal senso, sarebbe illegittima una previsione che lasci il giudice privo di sufficienti margini di adattamento del trattamento sanzionatorio alle peculiarità della singola ipotesi concreta;

che questo secondo indirizzo ermeneutico è ispirato da importanti pronunce della Corte costituzionale (ordinanze nn. 91 e 4 del 2008, n. 50 del 1980) nelle quali si è detto che in linea di principio «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio di illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionatorio e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato»;

che, tuttavia, secondo la Corte rimettente, non sarebbe possibile accedere ad un’interpretazione che superi il dato testuale dell’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942 e che, piuttosto, spetti alla Corte costituzionale l’affermazione della illegittimità costituzionale della norma, quando essa sia interpretata in aderenza alla espressa volontà legislativa;

che la durata della sanzione, fissata in dieci anni dal legislatore fallimentare, porrebbe dubbi di ragionevolezza, attesa la rigidità dispositiva della prescrizione penale, a fronte del variare della situazione concreta, caratteristica che determinerebbe una sostanziale ingiustizia nel trattare allo stesso modo condotte di rilievo penale tra loro differenti e difformemente sanzionate dal legislatore mediante la pena principale;

che la Corte di cassazione si riferisce, in particolare, alla ipotesi di «bancarotta preferenziale», nonché alla singolare ampiezza dell’escursione afflittiva contemplata dalle circostanze speciali di cui all’art. 219, primo e ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, e inoltre, evidenzia la sproporzione che si verrebbe a determinare nei riti alternativi, allorché la pena principale risulti grandemente inferiore rispetto a quella accessoria, a cagione della diminuzione premiale consentita o imposta dal legislatore;

che la norma censurata costituirebbe un esempio della negazione del principio del «minore sacrificio necessario» nella risposta punitiva dell’ordinamento alla violazione penale, quando possano sussistere agevoli parametri mediante cui modulare la stessa, caso per caso, così tramutando la rigidità della previsione in una ingiustificata parificazione di situazioni tra loro diverse;

che, a parere della Corte di cassazione, la sottrazione del giudizio ai consueti criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. urta con le previsioni costituzionali degli artt. 3 e 27 Cost.

Considerato che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 gennaio 2012, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni;

che la questione sollevata dalla Corte di cassazione si fonda sulla violazione degli artt. 3 e 27 Cost. perché la rigidità della prescrizione, a fronte del variare della situazione concreta, determinerebbe una sostanziale ingiustizia nel trattare allo stesso modo condotte di rilievo penale tra loro differenti e difformemente sanzionate dal legislatore mediante la pena principale;

che la questione è inammissibile;

che analoga questione è già stata dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 134 del 2012;

che, in tale occasione, si era evidenziato che la questione sollevata atteneva alla supposta non conformità a Costituzione della predeterminazione, nella misura fissa di dieci anni, della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, di cui all’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942 per il delitto di bancarotta, risultando, in tal modo, non applicabile l’art. 37 cod. pen.;

che la rimettente, in definitiva, aveva chiesto di aggiungere le parole «fino a» all’ultimo comma dell’art. 216 del r.d. n. 267 del 1942, al fine di rendere possibile l’applicazione dell’art. 37 cod. pen.;

che, con la citata sentenza, si era ritenuta la questione inammissibile perché l’addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non costituiva una soluzione costituzionalmente obbligata, ma, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, eccedeva i poteri di intervento di questa Corte;

che, nel caso in esame, non risultando addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella precedente pronuncia di inammissibilità, la questione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.



Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120208

N. 209

Ordinanza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali.

Corte costituzionale - Pronunce - Errori materiali contenuti nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 234 del 2008 - Correzione.

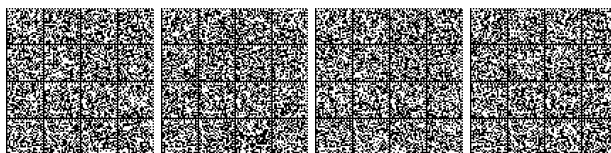
– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, art. 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 234 del 23-27 giugno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Considerato che nell'epigrafe della sentenza n. 234 del 2008 dopo le parole «iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2007 e» risulta riportato per mero errore materiale il termine «pubblicate», in luogo di «pubblicata»; e che, sempre per mero errore materiale, nel dispositivo, dopo la espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», è riportata la locuzione «l'illegittimità costituzionale»;

ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali suddetti.

Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 234 del 2008, siano corretti i seguenti errori materiali: nell'epigrafe dopo le parole «iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2007 e» il termine «pubblicate» deve ritenersi sostituito dal termine «pubblicata»; nel dispositivo, dopo la espressione «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale», deve intendersi espunta la locuzione «l'illegittimità costituzionale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120209

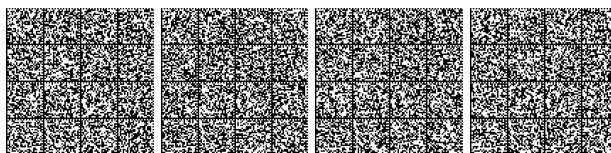
N. 210

Ordinanza 18 - 24 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Ambiente - Norme della Regione Umbria - Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali - Ricorso del Governo - Ius superveniens soddisfattivo delle richieste della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, artt. 54, comma 6, 55, comma 3, 65, comma 1, 70, comma 1, 72, 73, 87, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 2, 124, comma 1, e 136, comma 1.



- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. *s*), e terzo; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 4; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94; direttiva CE del 27 giugno 2001, n. 42, artt. 2, 3, nn. 2 e 3; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 142, commi 2 e 4, 146, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, e 157; d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106) artt. 4, comma 16, lett. *e*), n. 6, e 5, comma 3, lett. *c*); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 5, lett. *p*) e *q*), 6, commi 2 e 3, nn. 11, 12, 13, 14 e 15; direttiva CE del 5 aprile 2006, n. 12; direttiva CE del 19 novembre 2008, n. 98; sentenza della Corte di giustizia 22 settembre 2011, in causa C-295/10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 54, comma 6, 55, comma 3, 65, comma 1, 70, comma 1, 72, 73, 87, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 2, 124, comma 1, e 136, comma 1, della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-23 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011 ed iscritto al n. 163 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notifica il 21 novembre 2011 e depositato il successivo 28 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

che, in particolare, il ricorrente ritiene costituzionalmente illegittime le norme impugnate nei termini di seguito specificati:

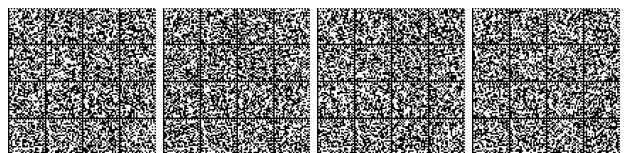
- articolo 54, comma 6, che introduce il comma 10-*bis* nell'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di governo del territorio;

- art. 55, comma 3, nella parte in cui aggiunge il comma 7-*octies* all'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2004, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera *s*), Cost.;

- art. 65, comma 1, che sostituisce l'art. 17 della legge regionale n. 1 del 2004, limitatamente al comma 12 del novellato art. 17, ed all'art. 70, comma 1, che sostituisce l'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2004, limitatamente al comma 8 del novellato art. 21, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost.;

- art. 72, che sostituisce l'art. 22 della legge regionale n. 1 del 2004, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost.;

- art. 73, nella parte in cui inserisce l'art. 22-*ter* e l'art. 22-*quinquies* nella legge regionale n. 1 del 2004, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *s*), Cost.;



- art. 87, comma 1, che inserisce l'articolo 8-*bis* nella legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 89, comma 3, che sostituisce il comma 11 dell'art. 24 della legge regionale n. 11 del 2005, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 91, comma 2, che aggiunge il comma 9-*bis* all'art. 28 della legge regionale n. 11 del 2005, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost.;

- art. 124, comma 1, che aggiunge l'art. 71-*bis* alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.;

- art. 136, comma 1, che inserisce il comma 4-*bis* nell'art. 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante «Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost.;

che si è costituita la Regione Umbria, in persona della Presidente *pro tempore* della giunta Regionale, chiedendo la declaratoria di non fondatezza;

che la difesa regionale premette che, nella seduta della Giunta Regionale del 16 dicembre del 2011, l'Assessore competente per materia ha evidenziato l'opportunità di adeguarsi ai rilievi del Governo relativamente alle norme impugnate, con l'unica eccezione relativa all'art. 124, comma 1, della legge regionale censurata, relativamente al quale la Giunta Regionale ha deciso di costituirsi in giudizio per difenderne la legittimità costituzionale;

che, invece, prosegue la resistente, per le restanti norme, oggetto di impugnazione, si è deciso di procedere alla predisposizione di una nuova formulazione delle stesse e di inviare il testo stesso al Consiglio Regionale sotto forma di disegno di legge, per la successiva approvazione;

che, infatti, le norme impugnate sono state oggetto di abrogazione e/o modifica nel senso indicato dal Governo con gli artt. 10, 11, 13 e 19 della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

che con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 13 giugno 2012, l'Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare integralmente all'impugnazione della legge della Regione Umbria n. 8 del 2011, per sopravvenuta carenza di interesse, allegando estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2012;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Umbria in data 18 giugno 2012.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), specificamente dei seguenti articoli: 54, comma 6; 55, comma 3; 65, comma 1; 70, comma 1; 72; 73; 87, comma 1; 89, comma 3; 91, comma 2; 124, comma 1, e 136, comma 1, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, nonché dell'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); degli artt. 2, 3, numeri 2 e 3, della direttiva CE del 27 giugno 2001, n. 42 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente); degli artt. 142, commi 2 e 4, 146, commi da 1 a 5, 9, 11, e dell'art. 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); all'art. 4, comma 16, lettera e), numero 6, e all'art. 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106; degli artt. 5, lettere p) e q); 6, commi 2 e 3, da 11 a 15, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); delle direttive CE del 5 aprile 2006, n. 12 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), e del 19 novembre 2008, n. 98 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - Testo rilevante ai fini del SEE); e della sentenza Corte di giustizia 22 settembre 2011, in causa C-295/10;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Umbria, con legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), in particolare con gli artt. 10, 11, 13 e 19, ha abrogato e/o modificato nel senso indicato dal Governo le disposizioni impugnate;



che, proprio in considerazione delle modifiche apportate dalla Regione alle norme impugnate, il ricorrente, con delibera del Consiglio dei ministri in data 7 giugno 2012, depositata nella cancelleria di questa Corte il 13 giugno e notificata alla Regione Umbria, nella persona del Presidente, in data 15 giugno 2012, ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Umbria con la delibera della giunta regionale del 18 giugno 2012, depositata presso la cancelleria di questa Corte a mezzo fax il 20 giugno 2012 e a mezzo posta il 27 giugno 2012;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

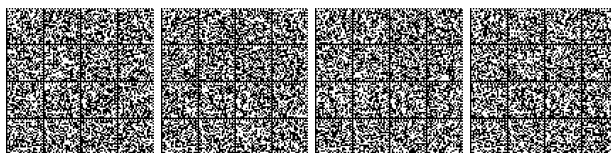
Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120210





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 92

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 giugno 2012
(della Regione Toscana)*

Atto e provvedimento amministrativo - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Atti amministrativi sottoposti a intesa - Mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato - Previsione che il Consiglio dei ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Esercizio, possa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto anche senza l'assenso delle Regioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata possibilità di attivazione da parte del Governo di meccanismi sostitutivi dell'intesa - Contrasto con i principi costituzionali che impongono la necessità dell'intesa con le singole Regioni di volta in volta interessate da un procedimento amministrativo statale - Violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 61, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 119, commi primo e secondo.

Atto e provvedimento amministrativo - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Atti amministrativi sottoposti a intesa - Mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato - Previsione che il Consiglio dei ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Esercizio, possa, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto anche senza l'assenso delle Regioni interessate - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata previsione di un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori di limiti costituzionali, quale innanzitutto il previo verificarsi di un inadempimento dell'Ente sostituito rispetto ad un'attività ad esso imposta come obbligatoria - Violazione dei limiti costituzionali per l'esercizio del potere sostitutivo.

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 61, comma 3.
- Costituzione, art. 120.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 4 giugno 2012, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, in Roma, via A. Mordini 14.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35, per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. anche sotto il profilo di violazione del principio della leale cooperazione.

In data 6 aprile 2012 è stata pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82, la legge n. 35 del 4 aprile 2012 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 5/2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo».

In particolare, l'art. 61, comma 3, prevede che «Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Esercizio può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico».



L'impugnata disposizione è lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito in legge, nella parte in cui consente al Governo di attivare meccanismi sostitutivi dell'intesa di una o più regioni interessate per l'adozione di un atto amministrativo statale anche quando tale intesa sia costituzionalmente necessaria, ponendosi così in contrasto con le norme costituzionali dalle quali dipende la necessità costituzionale dell'intesa stessa, cioè in violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, nonché del principio di leale collaborazione.

La norma in esame ammette che — a fronte di specifiche circostanze — siano adottati unilateralmente atti amministrativi da parte dello Stato, anche quando la legislazione vigente preveda la necessaria acquisizione dell'intesa di una o più Regioni; ciò facendo, tuttavia, si introduce - in via generalizzata - la possibilità del superamento dell'intesa, in tutti i casi in cui, secondo il discrezionale ed insindacabile giudizio del Governo, ricorrano i gravi motivi di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario.

È evidente quindi che l'intervento normativo all'odierno esame è lesivo delle prerogative regionali costituzionalmente garantite in quanto atto ad incidere su molteplici competenze regionali, sia concorrenti che esclusive.

Infatti, come chiarito da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la previsione, nella legislazione statale, dell'intesa regionale ai fini della adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato è costituzionalmente necessaria allorché lo Stato abbia avvocato a sé funzioni regionali, attraverso la c.d. chiamata in sussidiarietà, ovvero nei casi in cui la legge statale intervenga in un settore materiale caratterizzato da una concorrenza di competenze legislative, statali e regionali: ebbene, in tutti questi casi, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la previsione dell'intesa, imposta dal principio costituzionale di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma che superi l'intesa, attribuendo drasticamente la decisione ad un solo soggetto. Nelle fattispecie su indicate, quindi, l'intervento statale è ammesso a condizione che siano assicurati strumenti effettivi di partecipazione delle Regioni.

Pertanto, nei casi in cui la Costituzione impone l'individuazione di meccanismi volti a comporre i diversi interessi in rilievo nell'esercizio di un dato potere amministrativo, la scelta non può mai essere quella di «espropriare» della propria potestà decisionale un soggetto istituzionale, rimettendo la decisione ad un unico Ente.

Si deve, in altri termini, raggiungere un'intesa, che, alla stregua della giurisprudenza formatasi con riguardo alle fattispecie di «chiamata in sussidiarietà», deve avere natura «forte», nel senso che il suo mancato raggiungimento impedisce la decisione finale.

Nella sentenza n. 6/2004, la Corte costituzionale (con riferimento alla materia dell'energia) ha chiarito che l'intesa con le Regioni deve essere considerata di natura «forte», «nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento», stante l'impatto indubbio che determinate opere (nella fattispecie esaminata nella citata sentenza si trattava di impianti energetici) provocano su molteplici materie rimesse alla competenza, concorrente o residuale, delle Regioni, fra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Ancora, nella successiva sentenza n. 383/2005, la Corte costituzionale ha rilevato che «Nell'attuale situazione [...] come questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (*cf.* da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la «chiamata in sussidiarietà» di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale.

L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni».



Sul punto, anche la sentenza n. 303/2003 aveva riconosciuto una ben precisa valenza procedimentale ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, con conseguente necessità che l'ampliamento delle funzioni dello Stato costituisca «oggetto di accordo con la Regione interessata».

Ed ancora, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121/2010, ha annullato una norma (art. 11, comma 4, decreto-legge n. 112/2008, in materia di edilizia residenziale pubblica) che stabiliva che «decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati».

Più precisamente, la Corte costituzionale ha affermato che «tale norma vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti «un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata [...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto»; e che non è legittima «la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra»».

Tale interpretazione era già stata espressa da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, ad esempio nella sentenza n. 24/2007 (citata peraltro nella sentenza n. 121/2010 di cui sopra), ove è confermato che, per ovviare all'esigenza di superare la situazione di stallo determinata dalla mancata intesa e, quindi, per dare concreta attuazione al principio di leale collaborazione, spetta al legislatore stabilire «un sistema che imponga comportamenti rivolti allo scambio di informazioni e alla manifestazione della volontà di ciascuna delle parti e, in ultima ipotesi, contenga previsioni le quali assicurino il raggiungimento del risultato, senza la prevalenza di una parte sull'altra (per esempio, mediante la indicazione di un soggetto terzo)».

Nella recente sentenza n. 33 del 2011 è stata poi ribadita l'esclusione della «legittimità di una disciplina che ai fini del perfezionamento dell'intesa contenga la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte», affermandosi, viceversa, «la necessità che il contenuto dell'atto sia frutto di una codecisione paritaria e indicando, altresì, la necessità di prevedere — in caso di dissenso — idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze (sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 339 del 2005)». Inoltre, alla stregua di queste indicazioni, è stata ritenuta conforme a Costituzione una disciplina caratterizzata da «un procedimento che si articola dapprima, attraverso la nomina di un comitato a composizione paritaria il cui scopo è appunto quello di addivenire all'accordo, e quindi, in caso di esito negativo, attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prende parte il Presidente della Regione interessata». Ciò in virtù delle seguenti considerazioni: a) «in mancanza dell'accordo regionale, si determina non già l'automatico trasferimento del potere decisorio in capo allo Stato, bensì l'attivazione di un procedimento volto a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative attraverso la costituzione di un soggetto terzo nominato dalle parti in modo paritario»; b) «solo laddove neppure in tale sede sia possibile addivenire ad un'intesa, allora la decisione viene rimessa al Governo con il coinvolgimento, peraltro, anche del Presidente della Regione»; c) su questa decisione, che «assume la forma del decreto del Presidente della Repubblica si esercita, inoltre, la funzione di controllo tipica dell'emanazione di tali atti, avverso i quali ben potranno essere esperiti gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché eventualmente il ricorso avanti a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione».

Dunque il superamento di eventuali situazioni di stallo derivanti dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista tra lo Stato e le Regioni deve necessariamente uniformarsi a principi che garantiscano anche il rispetto delle attribuzioni regionali.

Perciò, una volta acclarata l'impossibilità di raggiungere l'intesa nel confronto diretto tra le parti interessate, deve essere prevista una ulteriore sede decisionale, rispettando il principio di parità delle parti (statale e regionale) e, ove si ritenga di affidare ulteriormente ad una sola di esse (ossia il Governo) il potere di superare lo stallo eventualmente prodottosi anche in questa sede, devono essere predisposti strumenti di controllo della correttezza politica (e del rispetto della leale collaborazione) della decisione finale adottata che, ancora una volta, si caratterizzino per la terzietà.

Il principio è stato nuovamente ribadito nella recentissima sentenza n. 165 del 2011, ove si legge:

«Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che, nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (*ex plurimis*, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011).



La norma impugnata configura una di quelle drastiche previsioni di superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte come inidonee ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo ("trenta giorni dalla convocazione del primo incontro").

La previsione, nella norma censurata, di un invito, rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare — in posizione minoritaria — alla riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si decide l'esercizio del potere sostitutivo, non può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità».

Come è agevole constatare, la norma impugnata non rispetta i su richiamati principi, ma si limita a devolvere immediatamente la decisione al Consiglio dei ministri, eliminando totalmente l'intesa con una previsione talmente ampia, da ricomprendere tutti i casi di competenze concorrenti e residuali delle Regioni.

La disposizione censurata, infatti, consentendo, come visto, la determinazione unilaterale governativa nei casi in cui lo stesso Governo ritenga sussistere gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario, sostanzialmente esautorata la Regione medesima delle proprie attribuzioni.

Né può in alcun modo rilevare in senso contrario, l'enunciazione meramente formale del principio di leale collaborazione e del rispetto delle competenze legislative esclusive delle Regioni, contenuta nella norma contestata: le Regioni, laddove venga dichiarata l'esistenza delle su citate condizioni, perdono sostanzialmente ogni capacità deliberativa, essendo la questione rimessa al (solo) Consiglio dei ministri.

Com'è intuitivo, però, il rispetto dell'autonomia regionale e della posizione paritaria fra il livello centrale e quello regionale di governo, cui evidentemente presiede la previsione legislativa dell'intesa costituzionalmente necessaria, possono essere garantite soltanto se l'intesa viene interpretata come vero e proprio strumento destinato a recepire la codeterminazione (appunto, paritaria) dell'an e del quomodo dell'esercizio del potere amministrativo, di volta in volta in rilievo.

Emerge, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, nella parte in cui si riferisce a quei procedimenti amministrativi, nel cui ambito l'intesa regionale sia costituzionalmente necessaria; ciò in violazione dei parametri costituzionali che rendono di volta in volta obbligatorio prevedere la acquisizione dell'intesa nell'ambito del procedimento amministrativo considerato, ovvero gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, nonché il generale principio di leale collaborazione.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito in legge, nella parte in cui consente al Governo di attivare meccanismi sostitutivi dell'intesa di una o più regioni interessate per l'adozione di un atto amministrativo statale anche quando tale intesa sia costituzionalmente necessaria, per contrasto con l'art. 120 Cost.

La norma in esame è incostituzionale anche per un ulteriore profilo: essa determina di fatto un'applicazione del potere sostitutivo di cui all'art. 120 Costituzione, al di fuori dei presupposti — sostanziali e procedurali — richiesti dalla medesima norma ai fini del legittimo esercizio del potere sostitutivo.

Come appena illustrato, il terzo comma dell'art. 61 in esame, rimette al Governo la determinazione finale in tutti i casi in cui l'intesa con la Regione interessata non sia raggiunta.

Così facendo, è quindi evidente che la medesima disposizione preveda un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost., per il quale è necessario innanzitutto il previo verificarsi di un inadempimento dell'Ente sostituito rispetto ad un'attività ad esso imposta come obbligatoria.

Tale, però, non può essere considerato il mancato raggiungimento dell'intesa prevista per legge (e costituzionalmente necessaria) per l'esercizio di una funzione amministrativa da parte dello Stato.

Ciò è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 278/2010, nella quale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, 2° comma, lett. f), della legge n. 99/2009, è stata ritenuta non fondata «poiché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, per il quale la disposizione impugnata si applicherebbe alle intese con le Regioni: infatti, nel vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicché si deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione censurata (sentenza n. 20 del 2010)» (punto 14 del considerato in diritto).



Il comma 3 in esame, invece, introduce proprio, in via generalizzata, una siffatta applicazione, in violazione palese del dettato costituzionale di cui all'art. 120 Cost. e della giurisprudenza della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Si conclude affinché piaccia all'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, art. 118, primo e secondo comma, art. 119, primo e secondo comma, e 120 Cost. nonché del principio della leale cooperazione.

Si deposita la delibera della Giunta regionale di autorizzazione a stare in giudizio.

Firenze-Roma, 5 giugno 2012

Avv. Bora

12C0241

N. 93

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che gli incarichi di Dirigente di Servizio possano essere conferiti, entro il limite del 10 per cento delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dalla norma statale - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti regionali non in servizio presso la Direzione interessata e ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale - Contrasto con i principi fondamentali in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di pubblico impiego - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Elusione del principio del pubblico concorso.

- Legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, commi 6 e 6-ter.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in L'Aquila per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 5 aprile 2012, n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 Speciale del giorno 18 aprile 2012, recante «Modifiche alla l.r. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme di materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla l.r. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Culturale "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)», per contrasto con gli articoli 3 e 97, della Costituzione e a ciò a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del giorno 30 maggio 2012.

1. — Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 Speciale del 18 aprile 2012, risulta pubblicata la legge regionale 5 aprile 2012, n. 16, recante «Modifiche alla l.r. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme di materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla l.r. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Culturale "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)».



L'articolo 1 di tale legge regionale dispone testualmente:

«Art. 1 (*Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 77/1999*). — Il comma 5 dell'art. 22 della l.r. 14 settembre 1999 n. 77 (Norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

“5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell'Ente possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta Regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali».

2. — Il riportato articolo 1 della citata legge n. 16/2012 è da ritenere costituzionalmente illegittimo.

Al fine di rendere palese la denunciata incostituzionalità della norma impugnata, giova riportare l'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, con particolare riferimento al (nuovo) comma 5:

«Art. 22 (*Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato*). — 1. Per particolari e specifiche esigenze, connesse alla necessità di acquisire figure professionali di particolare rilievo tecnico e dotate di adeguata professionalità, nonché per la direzione delle strutture organizzative temporanee, possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico per la direzione delle strutture temporanee è quella prevista all'art. 11, comma 2, lettera d) ; negli altri casi la durata non può essere superiore a 5 anni rinnovabili una sola volta. Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza di cui all'allegato B, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono conferire incarichi a contratto nel limite del 20% e del 10% delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 10, comma 5.

2. I contratti di cui al primo comma, possono essere stipulati con soggetti aventi i seguenti requisiti:

a) possesso di un diploma di laurea e, ove previsto, della iscrizione all'Albo Professionale attinente al posto da ricoprire;

b) una documentata qualificazione professionale maturata in almeno 5 anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, in enti od organismi pubblici, aziende pubbliche o private, oppure nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e specifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

3. Ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano, per tutta la durata dello stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità relative ai dirigenti a tempo indeterminato, ed è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti regionali.

La retribuzione di posizione è correlata a quella corrisposta ai dirigenti a tempo indeterminato per responsabilità analoghe a quelle conferite.

4. Per il periodo di durata del contratto dirigenziale presso la Regione, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ed il servizio è riconosciuto ai fini dell'anzianità.

5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell'Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali».

Alla stregua di quanto precede, si ritiene che l'impugnato articolo 1, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale n. 77/1999, sia affetto da illegittimità per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Esso, infatti, indebitamente aumenta il limite percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, altrettanto indebitamente prevede un rinnovo per tre anni di tali incarichi, ponendosi in contrasto sia con l'art. 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, che impone un limite percentuale pari all'8% e una durata degli incarichi che non può eccedere i cinque anni, sia dell'articolo 19 comma 6-ter del medesimo decreto legislativo, il quale estende alle Regioni l'applicabilità della disposizione del richiamato articolo 19, comma 6.

A quanto rilevato, può aggiungersi che l'impugnata disposizione regionale presenta un ulteriore profilo di illegittimità. Essa, infatti, prevedendo la conferibilità di siffatti incarichi esclusivamente ai dipendenti regionali in servizio presso la Direzione interessata, accorda a tali dipendenti un beneficio, a danno di tutti gli altri che sono ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale e determina, pertanto, un'ingiustificata disparità di trattamento a favore dei primi.



Così disponendo, pertanto, l'articolo 1 di tale legge regionale si pone in evidente contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001: principi ai quali tutte le Amministrazioni devono attenersi. Di conseguenza, la censurata norma regionale contrasta con i principi di uguaglianza, a ragionevolezza, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dagli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, non escluso il principio costituzionale del pubblico concorso che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale.

In particolare, con espresso riferimento ai Dirigenti, la sentenza n. 213/2010 ha avuto modo di precisare che le deroghe possono ritenersi consentite a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalità degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali è consentito all'ente pubblico il ricorso alle procedure di selezione interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005 e n. 34 del 2004).

Più specificamente, in tale prospettiva codesta Corte ha dichiarato che l'accesso al concorso può anche essere condizionato al possesso di requisiti fissati dalla legge, allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'Amministrazione, purché l'assunzione non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso (sentenza n. 34 del 2004 e n. 141 del 1999).

Possibilità di accesso alla dirigenza, che dalla legge in esame sono state invece irragionevolmente impedito ai dipendenti non facenti parte della Direzione Generale interessata.

P. Q. M.

Chiede che codesta Corte Costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 5 aprile 2012.

Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:

1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 e della relazione allegata al verbale;

2) copia della impugnata legge regionale n. 16/2012.

Roma, addì 7 giugno 2012

L'Avvocato dello Stato: ARENA

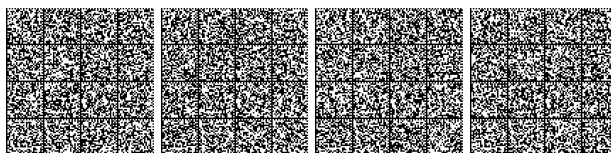
12C0253

N. 94

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Energia - Norme della Regione Liguria - Installazione di alcune tipologie di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili - Inclusione nell'elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di un regime autorizzativo contrastante con la disciplina statale di settore, attuativa della direttiva 2009/28/CE - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione di principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7.
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo, in relazione al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 6, comma 9) e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.



Energia - Norme della Regione Liguria - Realizzazione di alcuni impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili - Inclusione nell'elenco degli interventi urbanistico-edilizi per i quali è sufficiente la denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale di settore, attuativa della direttiva 2009/28/CE - Inosservanza degli obblighi comunitari - Violazione di principi fondamentali nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

- Legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, art. 9, con l'allegato 2, lett. g).
- Costituzione, art. 117, commi primo e terzo, in relazione al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 6, commi 1 e 11) e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Genova per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria — Parte prima — n. 6 del giorno 11 aprile 2012, recante la «Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico» e, in particolare, dell'art. 7, con l'allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7, e dell'art. 9, con l'allegato 2, lett. g), per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 7 giugno 2012.

1. — Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria — Parte prima — del giorno 11 aprile 2012, n. 6, risulta pubblicata la legge 5 aprile 2012, n. 10, recante la «Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico». Tale legge regionale è composta da diciassette articoli e 2 allegati.

2. — Con riferimento alle norme regionali impuginate, si ritiene opportuno riportarne il testo per completezza espositiva

Articolo 7 — Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico - edilizi relativi ad attività produttive.

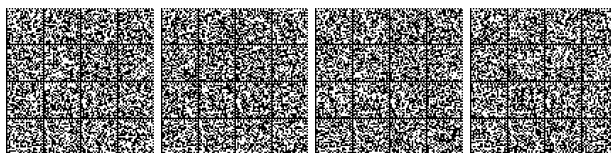
1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione allo SUAP di SCIA ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 160/2010 può essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico - sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.

2. La SCIA deve essere corredata delle dichiarazioni previste dall'art. 21-bis, comma 2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione in materia, nonché dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), l), m), o), la SCIA deve essere corredata anche della relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato avente i contenuti stabiliti nel suddetto art. 21-bis, comma 3, della L.P. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettere n), p) e r), la SCIA deve essere corredata di attestazione della conformità urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria sottoscritta da tecnico abilitato di cui al medesimo art. 21-bis, comma 3.

3. Per gli interventi di cui alla lettera i) dell'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA è inviata allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).

La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell'Allegato i concernenti linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt contestualmente alla presentazione della SCIA è data apposita comunicazione all'Amministrazione provinciale. Lo SUAP provvede ad acquisire in merito le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.



5. Per gli interventi di cui alla lettera *i)* dell'Allegato 1 i soggetti interessati presentano la SCIA allo SUAP che provvede all'immediato inoltro all'ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all'impianto, frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione, nonché l'esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale tipologia di impianti. L'ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.

6. Per gli interventi di cui alle lettere *i)* e *j)* dell'Allegato 1 ad installazione o modifica avvenuta entro i successivi trenta giorni l'interessato invia al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

7. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera *h)* dell'Allegato 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico - edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

8. Ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia accertata la carenza dei presupposti o dei requisiti, la sussistenza di false dichiarazioni, di violazioni della disciplina di riferimento, di inesattezze non suscettibili di regolarizzazione ai sensi dell'art. 30, comma 3, della LR 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ovvero l'assenza di uno o più degli atti essenziali di cui la SCIA deve essere corredata, si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 30, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

9. Anche dopo il decorso del termine di cui al comma 8 resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia di competenza del Comune interessato, nonché il potere di assunzione delle determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. In caso d'interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applicano le sanzioni amministrative stabilite nell'art. 43 della LR. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

Allegato 1 — Elenco interventi urbanistico - edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* soggetti a SCIA (Articolo 7)

(*Omissis*)

h) interventi per l'installazione di:

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;

2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza;

3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;

4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

5) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 5, da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

7) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

Articolo 9 — Dichiarazione di inizio attività (DIA) obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi.



1. Ove le istanze presentate allo SUAP ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico - edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico - sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'art. 26, commi 2 e 3, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di presentazione di DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera *f*) dell'Allegato 2 con tensione nominale superiore a 1.000 volt, lo SUAP provvede a darne comunicazione all'Amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

3. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera *g*), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. La realizzazione di tali impianti di produzione di energia è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico - edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *h*) dell'Allegato 2 i soggetti interessati, contestualmente alla presentazione allo SUAP della DIA obbligatoria conforme a quanto previsto dall'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, presentano istanza all'ARPAL, corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e regionale, per l'espressione del parere di competenza in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. Tale parere è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune ed all'ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.

5. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriori semplificazioni relative alle procedure di SCIA e di DIA obbligatoria aventi ad oggetto gli interventi di cui alla lettera *h*) dell'Allegato 1 e di cui alla lettera *f*) dell'Allegato 2, nel rispetto delle disposizioni statali.

6. Gli interventi urbanistico - edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Entro il medesimo termine il responsabile dello SUAP può notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il preciso intervento ove riscontri l'assenza di uno o più dei presupposti o dei requisiti prescritti ovvero di una o più delle condizioni stabilite dall'art. 26, comma 2, della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli adempimenti relativi al versamento del contributo di costruzione dovuto, all'integrazione della documentazione a corredo della DIA obbligatoria, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, nonché alla stipulazione dell'atto convenzionale, si applicano le disposizioni stabilite nel suddetto art. 26.

7. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni, fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile dello SUAP:

a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della L. 241/1990 per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza;

b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.

8. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.

Allegato 2 — Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) (Art. 9).

(*Omissis*)

g) impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza;

2) impianti eolici di nuova realizzazione con capacità di generazione fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;



3) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

4) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;

5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 kW;

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;

3. — Le impugnate disposizioni della legge della Regione Liguria n. 10/2012 sono costituzionalmente illegittime e meritano, pertanto, di essere annullate. Esse, infatti, con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, introducono un regime autorizzativo contrastante con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante la «attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», le cui norme costituiscono disposizioni statali di principio.

Degni di particolare rilievo risultano, al riguardo, il Titolo I (Finalità e Obiettivi) e il Titolo II (Procedure amministrative, regolamentazioni e codici), del quale riveste particolare rilievo il Capo I (Autorizzazioni e procedure amministrative).

A tali importanti disposizioni non risulta essersi attenuto il legislatore regionale ligure con l'emanazione delle norme che con il presente ricorso vengono impugnate innanzi a codesta Corte costituzionale.

Con riferimento all'art. 7 e all'Allegato 1, lettera *h*) (punti da 1 a 7), si osserva che tali disposizioni individuano una serie di interventi per l'installazione di alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili da assoggettare a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA). In particolare, viene prevista la possibilità di assentire, mediante la procedura di SCIA, l'installazione di «pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture esistenti o nelle aree di pertinenza» (Allegato 1, lett. *h*), punto 2).

Siffatte norme regionali non rispettano le disposizioni stabilite dal richiamato d.lgs. n. 28/2011, emanato per dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, da una parte, infatti, esse assoggettano a SCIA una serie di interventi per i quali il citato d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (tramite il rinvio alle Linee Guida), prevede la mera comunicazione per attività edilizia libera e determinano di conseguenza un indebito aggravio procedimentale; da un'altra, invece, prevedono la semplice SCIA con interventi che, ai sensi della normativa statale di principio, dovrebbero essere assoggettati alla più rigorosa procedura di autorizzazione unica, ove l'impianto superi la potenza di 1 MW (art. 6, comma 9, d.lgs. n. 28/2011).

Con riferimento, poi, all'art. 9 e all'Allegato 2, lettera *g*), della legge regionale in esame, si rileva che tali norme individuano gli interventi relativi alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è sufficiente la Dichiarazione di Inizio Attività (cd. DIA).

Al riguardo, occorre peraltro osservare che l'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011 stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili «sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione» e che detta attività è regolata, secondo un principio di proporzionalità:

a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni;

b) dalla procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinata dall'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011;

c) dalla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, prevista dall'art. 6, comma 11, del medesimo d.lgs. n. 28/2011.

L'individuazione degli interventi da assoggettare a PAS ovvero alla Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera è rimessa alle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010 (art. 6, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 28/2011).

Ai sensi della normativa nazionale, pertanto, le procedure previste per la SCIA e per la DIA non sono più applicabili, in caso d'installazione e di esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.



Al riguardo, giova considerare che la PAS è stata introdotta nell'ordinamento giuridico proprio allo scopo di prevedere una procedura più adatta all'installazione di determinate tipologie di impianti a fonti rinnovabili, considerato che l'esperienza della DIA aveva dato luogo a non pochi problemi applicativi essendo una procedura nata per interventi di tipo edilizio e non pienamente idonea alla costruzione di impianti produttivi di tipo energetico.

È necessario tenere altresì presente che le procedure finalizzate alla realizzazione e alla gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono ispirate a principi di semplificazione e accelerazione e che il recepimento di tali suddetti principi con il decreto legislativo n. 28/2011 ha costituito l'adempimento a un preciso obbligo comunitario, sancito dall'art. 13, comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/28/CE, il quale prevede che gli Stati membri assicurino che le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, oltre che proporzionate e necessarie, «siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato».

Al riguardo, si può altresì aggiungere che codesta Corte costituzionale ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità di disposizioni regionali che, analogamente a quelle in esame, avevano introdotto opzioni procedurali «in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale» (sentenza 24 marzo 2010, n. 124).

Codesta Corte costituzionale, inoltre, ha ripetutamente affermato che «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina (rispetto all'autorizzazione unica, *ndr*), possono essere individuate soltanto con l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente» (sentenza n. 4 giugno 2010, n. 194, 26 marzo 2010, n. 119 e n. 124/2010, cit.).

Pertanto, anche se l'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28/2011 ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di estendere la soglia di applicazione delle procedure semplificate previste dalla normativa nazionale, tale facoltà non può essere esercitata con riferimento agli impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW elettrico.

Le impugnate norme regionali si pongono, perciò, in contrasto con le richiamate norme statali di principio e violano di conseguenza, sia l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi comunitari, sia l'art. 117, terzo comma, che attribuisce alle regioni la potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, mentre riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.

Esse meritano, dunque, di essere annullate.

P. Q. M.

Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare l'incostituzionalità e quindi annullare la legge della Regione Liguria n. 10 del giorno 5 aprile 2012, e in particolare l'art. 7, con l'allegato 1, lett. h, punti da 1 a 7, e l'art. 9 con l'allegato 2, lett. g).

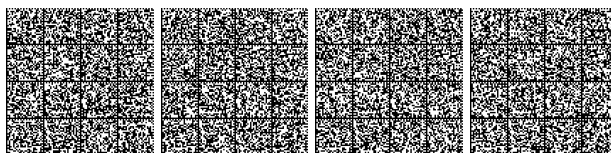
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:

1. Estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata in data 7 giugno 2012 e della relazione allegata al verbale;

2. Copia della impugnata legge regionale della Regione Liguria n. 10/2012.

Roma, 7 giugno 2012

L'Avvocatura dello Stato: ARENA



RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza n. 150 del 22 maggio - 7 giugno 2012 (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 24 del 13 giugno 2012).

In calce alla ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 98, dopo le firme, si intende riportato il seguente «

ALLEGATO:

ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012

ORDINANZA

Rilevato che i giudizi hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme. censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti e, quindi, vanno riuniti per essere decisi con una stessa pronuncia;

che nel giudizio Reg. ord. n. 19 del 2011, promosso dal Tribunale di Firenze, è intervenuto il WARM (World Association of Reproductive Medicine), che non è parte nel processo principale, con atto depositato il 21 maggio 2012;

che nel giudizio Reg. ord. n. 34 del 2011, promosso dal Tribunale di Catania, è intervenuto il Movimento per la vita italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.), che non è parte nel processo principale;

che nel giudizio Reg. ord. n. 163 del 2011, promosso dal Tribunale di Milano, sono intervenuti: a) con un unico atto, l'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione Cerco un bimbo e l'Associazione Liberididecidere, intervenienti nel processo principale in corso davanti al Tribunale di Firenze e nel quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale (Reg. ord. n. 19 del 2011), deducendo di essere titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto; b) S.B. ed F.B., parti nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Firenze;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (per tutte, sentenze n. 304. n. 293 e n. 199 del 2011; n. 151 del 2009), mentre la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di remissione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è idonea a rendere ammissibile l'intervento (*ex plurimis*, sentenza n. 470 del 2002: ordinanza pronunciata all'udienza del 4 aprile 2006, nel giudizio definito dalla sentenza n. 172) del 2006,



che, peraltro, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'atto introduttivo del giudizio», termine che, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenza n. 303 del 2010) e che non risulta osservato dal WARM (l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 6 del 2 febbraio 2011, mentre l'atto di intervento è stato depositato il 21 maggio 2012).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

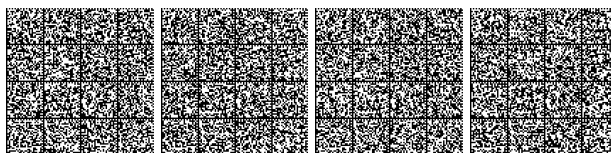
dichiara inammissibili gli interventi del WARM (World Association of Reproductive Medicine) nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 19 del 2011; del Movimento per la vita italiano, Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia (M.P.V.) nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 34 del 2011; dell'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo, dell'Associazione Liberididecidere e di S.B. ed F.B. nel giudizio introdotto con l'ordinanza Reg. ord. n. 163 del 2011.

Alfonso Quaranta, PRESIDENTE».

12C0304

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GUR-031) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 2 0 8 0 1 *

€ 3,00

